

Nonostante il mancato rilascio dell'Aia da parte della p.a.

Le aziende di smaltimento di rifiuti possono lavorare

DI MARCO OTTAVIANO

Salvate molte imprese di rifiuti. Da oggi, le aziende specializzate nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti possono continuare a svolgere la proprie attività nonostante la mancata conclusione da parte della pubblica amministrazione dell'iter di concessione dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia). Tutto questo grazie al decreto legge 4 luglio 2015 n. 92 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2015 n. 153 con cui il governo ha evitato il rischio (dal 7 luglio) blocco delle nuove installazioni per mancata conclusione da parte della Pa dell'iter di approvazione dell'autorizzazione unica integrata. L'allarme del possibile blocco per

le imprese di rifiuti è arrivato nei giorni scorsi dalle associazioni Fise Assoambiente (igiene ambientale, raccolta e smaltimento rifiuti) e Fise Unire (recupero dei rifiuti), che hanno più volte sollecitato il ministero dell'ambiente a porre rimedio alla situazione, che rischiava di avere conseguenze gravissime su tutto il sistema industriale italiano. Ricordiamo che con il dlgs del 4 marzo 2014 n.46 è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva europea sulle emissioni industriali. Con il provvedimento del 2014 veniva fissato al 7 luglio 2015 il termine entro cui la pubblica amministrazione è tenuta a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale, richiesta entro il 7 settembre scorso dalle imprese incluse (in base alle nuove disposizioni) tra le attività soggette alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Oltre a ciò il legislatore nazionale ha previsto la sospensione dell'esercizio dell'impianto in

Le novità

| | |
|--|--|
| Imprese di rifiuti e rischio blocco | Le imprese specializzate nelle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti possono continuare a svolgere la proprie attività nonostante la mancata conclusione da parte della p.a. dell'iter di concessione dell'autorizzazione integrata ambientale |
| Situazione passata | Il dlgs n. 46 del 2104 fissava al 7 luglio il termine entro cui la p.a. era tenuta a rilasciare l'Aia richiesta entro il 7 settembre scorso. Oltre a ciò il testo ha previsto la sospensione dell'esercizio dell'impianto in attesa ce si perfezioni il procedimento istruttorio, se questo non è concluso entro il 7 luglio |

attesa che si perfezioni il procedimento istruttorio, se questo non è concluso entro il 7 luglio. Le imprese, quindi, pur avendo rispettato la scadenza del settembre 2014 per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, si sarebbe trovate obbligate a bloccare la propria attività nel caso di ritardi nel rilascio del provvedimento da parte delle autorità competenti. Le imprese che rischiavano il blocco non erano quelle già sottoposto ad Aia ma quelle che dovevano ottenerla per la prima volta. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate.



Il decreto sul sito
[www.italiainoggi.it/
 documenti](http://www.italiainoggi.it/documenti)